

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

- **Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d’Aosta**
- **Guardia di Finanza – Comando Regionale**
- **Procura della Repubblica presso il Tribunale d’Aosta**

PREMESSO CHE

➤ L'autonomia, la diversità del regime probatorio e le finalità del procedimento penale e di quello tributario non escludono l'importanza di individuare direttive e istruzioni operative rivolte alla più efficace cooperazione tra Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Autorità Giudiziaria, al fine di ottimizzare il collegamento tra le procedure di verifica fiscale, il successivo accertamento dei tributi - compresa l'eventuale attivazione di procedure di adesione o conciliative- e le indagini penali concernenti i reati tributari;

- Il ricorso a concordate tempestive ed efficaci forme di comunicazione istituzionale appare indispensabile, in particolare nel corso di **controlli che presentino profili di rischio fiscale elevato, con condotte penalmente rilevanti;**

➤ È obiettivo comune garantire, nell'ottica **del principio di leale collaborazione inter istituzionale**, che **l'azione amministrativa di contrasto alle violazioni tributarie possa fornire costante e positivo supporto al procedimento penale e viceversa;**

➤ È opportuno, all'uopo, **definire le modalità di flusso comunicativo** nelle attività che rendono obbligatorio l'intervento dell'autorità giudiziaria, al fine di rendere quanto più rapida possibile la circolarità delle informazioni e tanto più efficace l'attività di contrasto dei comportamenti illeciti.

MdG - 00700302108
Procura della Repubblica di Aosta
Ufficio di Registrazione

30 MAR 2018

N. 479/2018 registro protocollo

Posizione: 1.7 - RAPPORTI CON
ALTRI UFFICI

CONSIDERATO CHE

- La disposizione di cui all'art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, così come recentemente modificato dall'art. 1, co. 141, Legge 208 del 28 dicembre 2015, prevede che *"In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle Entrate, affinché proceda al conseguente accertamento"*. Tale modifica normativa si pone in correlazione con quella di cui all'art. 43 del DPR n. 600/73 per effetto della quale non si applica più il raddoppio degli ordinari termini per l'accertamento nei casi in cui siano state commesse violazioni che comportano obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 cpp per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 (si evidenzia che la disposizione normativa concernente l'abrogazione dell'istituto del raddoppio dei termini dell'accertamento opera per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi, mentre trova ancora applicazione per gli accertamenti relativi alle annualità precedenti);
- la disposizione di cui all'art. 8 del D.L. n. 16/2012, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, rende fondamentale la comunicazione tra Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, correlando la rilevanza tributaria di determinate condotte delittuose: 1) all'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero o, comunque, 2) all'emissione da parte del Giudice del Decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 424 del C.P.P., ovvero 3) all'emissione della sentenza di non luogo a procedere (ai sensi dell'art. 425 dello stesso C.P.P.) per prescrizione del reato;
- con la circolare n. 32/E del 3 agosto 2012, recante "disposizioni in materia di indeducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo", la Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha confermato che *"al fine di realizzare un effettivo coordinamento tra l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Finanziaria è necessario che le Direzioni Regionali provvedano alla definizione di idonee forme di collaborazione con le Procure dei territori di competenza, al fine di coordinare e raccordare l'operato con quello degli organi giurisdizionali"*;
- il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede, all'art. 36, che *"i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, devono comunicarle direttamente ovvero, ove previsto, secondo le modalità stabilite da leggi o norme"*

regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al Comando della Guardia di Finanza competente, in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a provarli";

- gli artt. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevedono la collaborazione della Guardia di Finanza per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini dell'accertamento delle imposte, per la repressione delle violazioni delle leggi tributarie, oltre che l'utilizzazione e la trasmissione da parte di tale Organo, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, di documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di Polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria;
- come, altresì, precisato dalla Direzione Centrale Accertamento con la Direttiva del 31 marzo 2011, n. 51554, il personale dell'Agenzia è sprovvisto della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, talché tale attività resta di esclusiva competenza della Guardia di Finanza e degli altri organismi di polizia giudiziaria.

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

al fine di definire le modalità operative per un proficuo scambio di informazioni

LE PARTI CONVENGONO

Art.1

Redditi derivanti da attività penalmente illecite

Nel caso in cui la Magistratura inquirente venga a conoscenza dell'avvenuto conseguimento di proventi o vantaggi illeciti a seguito di autonoma acquisizione ovvero di denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio i cui elementi probatori sono già definiti nella loro essenzialità, per i quali cioè non si rendono necessarie ulteriori attività istruttorie per determinarne la qualificazione e/o quantificazione, l'Autorità inquirente ne dà immediata notizia, salve eccezionali esigenze connesse al segreto delle indagini, all'Agenzia delle Entrate affinché proceda alla conseguente emissione del provvedimento impositivo, così come previsto dall'art. 1, comma 141 della Legge n. 208/2015.

Tale comunicazione dovrà essere correlata da tutti gli elementi idonei alla corretta quantificazione della pretesa impositiva e dovrà pervenire tempestivamente alla Direzione Regionale delle Entrate e, comunque, nei 60 giorni precedenti i termini di decadenza di cui agli artt. 43 del D.P.R. n. 600/73 e 57 del D.P.R. n. 633/72.

Nel caso di individuazione di profitti illeciti o di fatti comprovanti violazioni tributarie da parte di organi giurisdizionali civili, amministrativi e penali giudicanti, delle altre istituzioni pubbliche con ruoli di vigilanza o ispezione, nonché degli organi di polizia giudiziaria, sia a competenza generale che limitata o settoriale, ai sensi dell'art. 57 del C.P.P., gli elementi informativi acquisiti saranno invece trasmessi alla Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 600/73.

La stessa Magistratura inquirente trasmetterà le evidenze probatorie da reato alla Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 600/73, quando il contesto investigativo richieda approfondimenti istruttori, per i quali è necessario il ricorso ai peculiari poteri di una forza di polizia economico-finanziaria, per definire in concreto la sussistenza e l'entità effettiva della ricchezza di provenienza illecita.

Nel caso in cui il riscontro degli elementi reddituali provenienti da fonti illecite è stato effettuato da militari in forza alla Guardia di Finanza, le conseguenti implicazioni di carattere fiscale saranno dagli stessi verbalizzate, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, ex art.24 della Legge n. 4 del 1929, e trasmesse alla Direzione Regionale delle Entrate tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di decadenza fissato dai citati artt. 43 D.P.R. 600/73 e 57 D.P.R. n. 633/72.

In relazione alle disposizioni in materia di indeducibilità dei costi e delle spese relativi a condotte penalmente rilevanti, introdotte dall'art. 8, commi 1, 2 e 3 Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16:

- la Procura della Repubblica si impegna a comunicare, alla Direzione Regionale delle Entrate, l'esercizio dell'azione penale, quando sia emerso dalle indagini penali, anche a livello indiziario, che sono stati sostenuti dei costi per acquisto di beni o prestazioni di servizio poi utilizzati per la commissione di delitti non colposi. La segnalazione sarà limitata ai casi in cui i costi potrebbero essere dedotti in dichiarazione da un'impresa o da un professionista e quindi ai casi in cui, nella commissione di un delitto, sia coinvolta un'impresa o un professionista. La segnalazione in parola dovrà essere inviata anche al competente Comando della Guardia di Finanza, affinché, nel caso sia in corso o programmata un'attività di controllo fiscale nei confronti dell'impresa o del professionista coinvolti nel procedimento penale, possa tenerne conto nell'ambito ispettivo, per le conseguenti riprese a tassazione dei costi indeducibili inseriti nella dichiarazione.

Art.2

Notizie di reato provenienti dalla Guardia di Finanza

Con riferimento agli ambiti di competenza della **Guardia di Finanza**, i Reparti operanti in relazione alle comunicazioni all'Autorità Giudiziaria riguardanti reati fiscali, si impegnano a:

- dare tempestivo seguito alla trasmissione dell'informativa di reato in ossequio alle previsioni contemplate dalla Circolare 1/2008 e nel rispetto dei tempi tecnici procedurali, funzionali a corroborare il fascicolo processuale, con invio agli organi giudiziari del processo verbale di constatazione, quale atto conclusivo dell'attività ispettiva fiscale, sottoscritto in originale ed annessi allegati siglati, in formato cartaceo o, preferibilmente, in formato elettronico su un CD-ROM dedicato.

Nei casi di attività ispettive di carattere tributario condotte dalla Guardia di Finanza a seguito delle quali siano individuate ipotesi di reato previste dal D.Lgs. n. 74/2000, il Reparto operante nell'informare la Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 347 C.P.P. indicherà i beni immobili e mobili intestati al contribuente e l'eventuale esistenza di indizi di interposizione fittizia nella gestione dell'attività di impresa.

Per consentire, con la necessaria tempestività, la puntuale definizione dell'imposta evasa, i processi verbali redatti dalla Guardia di Finanza aventi riflessi penali, in relazione ai quali si ravvisino i presupposti per avanzare richiesta di misure ablativo reali, saranno esaminati con priorità dal competente Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate, tenuto conto dei vincoli di capacità operativa.

Art. 3

Notizie di reato provenienti dall'Agenzia delle Entrate

Nei casi di attività ispettiva a carattere tributario condotte dall'Agenzia delle Entrate a seguito delle quali siano individuate ipotesi di reato previste dal D.Lgs. n. 74/2000, l'Ufficio operante inoltrerà, senza ritardo, denuncia alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 331 commi 1 e 2 del C.P.P., in ossequio ai principi di segretezza di cui all'art. 329 C.P.P.

Le comunicazioni di notizia di reato formulate dall'Agenzia delle Entrate renderanno esplicitamente quanto di seguito dettagliato:

- la data di trasmissione della dichiarazione in cui è confluito l'elemento passivo fittizio integrante il reato di dichiarazione fraudolenta, assunta quale data di commissione del reato;
- l'evidenza dell'intervenuta annotazione nelle scritture contabili dell'impresa o del professionista della fattura falsa di cui all'art. 2 del D. Lgs. 74/2000 o degli altri artifici di cui all'art.3 del D. Lgs. 74/2000.

o una rappresentazione della fattispecie indagata e segnalata, adeguatamente e sufficientemente circostanziata e dettagliata, con relativo supporto argomentativo e logico motivazionale a corredo, ai fini del chiaro inquadramento, mediante lineare esposizione ed esatta cognizione dell'oggetto della segnalazione, specie in presenza di profili tecnici particolarmente complessi.

Al fine di potenziare l'utilizzazione nel processo della prova documentale e rendere sussidiario il ricorso alla prova dichiarativa, le denunce di reato saranno corredate, per ciascuna fattispecie di reato, fra gli altri, dei seguenti documenti e notizie:

- processo verbale di constatazione;
- le fatture false integranti il reato di dichiarazione fraudolenta, in fotocopia;
- dichiarazione dei redditi, in cui gli elementi passivi recepiscono il relativo costo da reato;
- notifica al contribuente del provvedimento impositivo (avviso di accertamento, atto di recupero);
- comunicazione dell'eventuale avvio della procedura di rateazione da parte del contribuente;
- comunicazione dell'iscrizione a ruolo in caso di sospensione dei pagamenti rateali.

L'Agenzia delle Entrate, in qualità di parte offesa, curerà di indicare, in ogni comunicazione di notizia di reato trasmessa alla Procura della Repubblica, la richiesta espressa di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 408, comma 2, C.P.P.

Qualora il Giudice per le indagini Preliminari disponga, su richiesta del Pubblico Ministero, il sequestro per equivalente in relazione alla commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000, il Reparto della Guardia di Finanza delegato dell'esecuzione del provvedimento comunicherà per iscritto alla Direzione Regionale delle Entrate, in qualità di parte offesa ai sensi dell'art. 90 C.P.P. l'ammontare dei beni reperiti e sottoposti a sequestro.

Il Pubblico Ministero, al termine delle indagini preliminari, per il tramite della segreteria, comunicherà alla Direzione Regionale delle Entrate, quale parte offesa, le decisioni assunte in merito all'esercizio dell'azione penale o all'archiviazione.

Art. 4

Obbligo di segreto e riservatezza

Saranno adottate tutte le iniziative volte a garantire il segreto istruttorio, interno ed esterno, nonché la riservatezza delle notizie e degli atti ricevuti, il segreto di indagine di cui all'art. 329 C.P.P. e ad assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Integrazioni e modifiche

Il presente protocollo potrà essere integrato o modificato di comune accordo tra le parti firmatarie anche in relazione all'approvazione di nuove norme o a causa di eventuali difficoltà che potranno emergere nel corso della collaborazione.

Costituisce allegato al presente accordo l'elenco esemplificativo delle tipologie di reato oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 8 commi 1, 2 e 3 Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16.

Allegato

Elenco esemplificativo (non esaustivo) delle tipologie di reato oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 8 commi 1, 2 e 3 Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16.

Vengono di seguito indicate le ipotesi di delitti per la commissione dei quali potrebbe essere più frequente il sostenimento di costi poi dedotti in dichiarazione: esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.); truffa (art. 640 c.p.); ricettazione (art. 648 c.p.); ricettazione riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1. c.p.); appropriazione indebita, nel settore pubblico e nel settore privato (art. 646 c.p.); usura (art. 644 c.p.); contrabbando di merci, declinato nelle diverse fattispecie disciplinate dal legislatore; reati in tema di erogazioni pubbliche quali malversazioni a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni (art. 640-bis c.p.); turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); reati in materia di inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione tra cui: delitti di corruzione (artt. 318, 319, 321 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), concussione (art. 317 c.p.); peculato (art. 314 c.p.); vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione (art. 470 c.p.); contraffazione, alterazione e commercio abusivo di prodotti contraffatti (art. 473 e 474 c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode

nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.); commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.); commercio o somministrazione di medicinali guasti (art. 443 c.p.); commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.); somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445); delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui agli art. 171, art.171-bis, art. 171-ter, art. 171-octies della L. n. 633/1941; reati fallimentari, in particolare bancarotta fraudolenta (artt. 216 ss R.D. 16 marzo 1942, n. 267); più gravi reati contro la persona; reati di sfruttamento, favoreggiamento o induzione della prostituzione (L. 75/1958).

La Procura della Repubblica si impegna per le fattispecie elencate, e si riserva la facoltà per ulteriori fattispecie, di comunicare all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza, nei termini in accordo rappresentati, l'esercizio dell'azione penale per qualsiasi ulteriore fattispecie relativa alla contabilizzazione ed indicazione nella dichiarazione dei redditi, di costi sostenuti nell'esercizio di impresa o attività autonoma, suscettibili di integrare i presupposti per l'applicazione della disciplina in materia di ineducibilità dei costi da reato.

Il Direttore Regionale
Agenzia delle Entrate

Il Comandante Regionale
Guardia di Finanza

Il Sostituto Procuratore
della Repubblica di Aosta

Maria Letizia Schillaci Ventura



Raffaele Ditroia



Luca Ceccanti



Aosta, 29 marzo 2018

Il Procuratore della Repubblica
Paolo Fortuna

